

Via PEC:

[BAIC89900N@pec.istruzione.it](mailto:BAIC89900N@pec.istruzione.it)

Mail: [BAIC89900N@istruzione.it](mailto:BAIC89900N@istruzione.it)

Al Dirigente dell' Istituto comprensivo

“G. Rodari –D. Alighieri“

Prof. Leonardo Campanale

Sede

CASAMASSIMA (BA)

Egregio Dirigente,

si porta alla Sua attenzione la situazione del mancato svolgimento delle ore didattiche curriculari previste per gli alunni iscritti al Suo Istituto Comprensivo.

A seguito del **Decreto Legge n 44 del 1 aprile 2021** che stabiliva la ripresa al 100% *“...dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci”*, e in riferimento al **Decreto Legge n 52 del 22 aprile 2021**, nel quale, all'art. 3 comma 1, si dispone che *“Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.”*, si fa presente che le classi avrebbero dovuto riprendere il regolare orario didattico.

Le ordinanze del Presidente della Regione Puglia non limitano in alcun modo, perché non potrebbero, quanto disposto dai precedenti decreti. Le predette ordinanze forniscono, al massimo, l'opportunità di scegliere tra la frequenza e la didattica digitale integrata.

Nell'Istituto Comprensivo di cui Lei è Dirigente tutto questo non è avvenuto. La classe di mio figlio, una classe in cui i genitori hanno scelto il piano di studi di 40 ore settimanali, per tutto il mese di aprile non si sono **mai** svolte le ore previste andando, di fatto, contro le disposizioni dei 2 decreti legge sopra citati e violando la libera scelta dei genitori sulla tipologia di piano di studi.

Certamente non può essere valida come motivazione né che sia necessario del tempo per riorganizzarsi (sono passati circa 20 gg dal primo decreto) e né che l'Amministrazione Comunale di Casamassima abbia deciso di sospendere il Servizio Mensa considerato che il servizio mensa rappresenta solo una delle metodologie, sicuramente la migliore, con cui erogare le 40 ore settimanali. Nessuna norma convenzionale ed emergenziale Le impedisce di predisporre che i bambini consumino in classe un pasto portato da casa, come da anni avviene nella scuola secondaria di primo grado di questo Istituto.

La sentenza 1576/2020 del Tar Lazio e la sentenza della Corte d'Appello 1049/2016 specificano che il diritto all'istruzione primaria (...) coincide con il diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire nell'ambito del tempo scuola in tutte le sue componenti e non soltanto a quelle di tipo strettamente didattico, ragion per cui il permanere presso la scuola nell'orario della mensa costituisce un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all'istruzione così come delineato.

In questa logica, il tempo mensa è a tutti gli effetti tempo scolastico, in quanto rappresenta per gli studenti un momento di condivisione, di socializzazione, e di valorizzazione delle personalità individuali, oltre che di confronto con i limiti e le regole che derivano dal rispetto degli altri e dalla civile convivenza.

Di qui la conclusione del Tar Lazio, che spiega la non obbligarietà del Servizio mensa, secondo cui la restrizione imposta con i provvedimenti impugnati da un lato contrasta con la tratteggiata non obbligarietà di fruizione del servizio di refezione scolastica, e dall'altro priva illegittimamente gli alunni della possibilità di condividere il tempo mensa con i compagni, violando sia il principio di non discriminazione, sia la libera scelta delle famiglie in ordine all'alimentazione dei loro figli.

Per quanto detto mi sembra ovvio che quanto sta succedendo nel nostro Istituto è illegittimo violando la normativa nazionale visto che mai, da inizio aprile, si sono effettuate le 40 ore settimanali di didattica in presenza

Volendo sempre conservare un spirito collaborativo con la Dirigenza di questo Istituto la invito, entro la fine della settimana, a ripristinare la legalità all'interno dell'Istituto Comprensivo Rodari-Alighieri. Se questo non accadrà sarò costretto a salvaguardare i diritti di mio figlio e delle altre famiglie nelle sedi competenti facendo leva sulla violazione dell'art. 340 del Codice Penale.

Certo di un riscontro positivo le porgo i miei più cordiali saluti.

Casamassima, 26 aprile 2021